

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 19 OTTOBRE 2016

n. 120 *suppl*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 39

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 4

REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 17

“Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche” 14

REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 18

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.” 18

REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 19

“Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI” 20

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 39

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj):

- a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 6.828,24 e derivanti dai titoli esecutivi: sentenza n. 193/2015, emessa dal Giudice di pace di Lecce, che ha posto a carico della Regione Puglia spese di consulenza tecnica d’ufficio per euro 254,16; ordinanza del Giudice dell’esecuzione, Tribunale di Bari, RGE n. 3167/2016 per euro 747,42; ordinanza del Giudice dell’esecuzione, Tribunale di Bari, RGE n. 283/2017 per euro 5.826,66. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede come segue: le somme dovute a titolo di sorte capitale di euro 4.404,11 sono imputate sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318, “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090, per pari importo; le ulteriori somme dovute a titolo di spese procedurali e legali sono imputate, per un importo complessivo pari a euro 2.424,13, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 33.302,77, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi: n. 465/05/GA, Tribunale Taranto, sezione lavoro euro 4.471,01; n. 2085/98/CO/GI,- ex Pretura di Taranto euro 1.904,24; n. 2449/02/P, Corte d’appello di Bari euro 1.314,24; n. 1428/08/SI, Tribunale per euro 25.613,28. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede: con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi “previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali

- dell'Avvocatura”;
- c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati, ammontanti a complessivi euro 9.465,60: n. 1399/09/TO, TAR Lecce e Consiglio di Stato - Federcommercio c/R.P. - Edoardo Santoro euro 6.444,96; n. 1504/08/SI, Esproprio immobiliare, D.V. + G.G. c/R.P., Antonio Loiacono euro 1.638,54; n. 2011/08/SI, Giudice di pace Bari, C.G. c/R.P., Nicola Favia euro 1.382,10. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede mediante imputazione al capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” della missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per l'importo di euro 9.465,60 in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 9.465,60, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, del capitolo 1312 del bilancio corrente;
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall'ordinanza di assegnazione n. 1698/2015 del Tribunale di Bari, per euro 928,83. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), pari a euro 928,83, si provvede attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi al pagamento dell'acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per complessivi euro 39.569,97 come di seguito riportati: servizi di comunicazione nell'ambito del progetto ECOSEA, euro 19.520,00; servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di filmati e video promozionali nell'ambito del progetto ECOSEA, CUP: B98F13000650006, CIG: 5775631, euro 18.297,62; servizio di organizzazione del meeting di partenariato e dell'evento finale nell'ambito del progetto ECOSEA, CUP: B98F13000650006, CIG: 6489575, euro 1.752,35, per un totale del debito di euro 39.569,97. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), per un totale di euro 39.569,97, si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090, per pari importo;
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 3715/2014, determinata dal contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione Puglia dell'importo complessivo euro 5.740,99. Al finanziamento della spesa debito di cui alla presente lettera f), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 3.361,50 dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di euro 3.361,50 dalla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”. Le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria di euro 2.051,19 saranno finanziate con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”. Le somme dovute a titolo di spese procedurali di euro 328,30 saranno finanziate con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 10430/13, determinata dal contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione Puglia dell'importo complessivo di euro 8.445,69. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 3.787,82 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di euro 3.787,82 sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19". Le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria di euro 2.431,95 saranno finanziate con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi". Le somme dovute a titolo di spese procedurali di euro 2.225,92 saranno finanziate con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza esecutiva, n. 358 del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Bari, dell'importo complessivo di euro 1.146,40. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza esecutiva n. 588/17 emessa dal Giudice di pace di Brindisi, dell'importo di euro 382,53. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione su missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Taranto n. 1212/17, dell'importo complessivo di euro 4.627,36. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera J), derivante dal debito fuori bilancio di euro 4.627,36, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti finanziari: U.1.10.05.04, C.R.A. 66.03 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 68/15 in data 6 ottobre 2014 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, depositata in data 8 gennaio 2015, e dalla sentenza n. 305/2016 in data 1 giugno 2016 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, TSAP, Roma, depositata il 23 novembre 2016, dell'importo di euro 39.044,59 quale quota parte della Regione. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al presente lettera k), si provvede: per la sorte capitale pari a euro 36.303,75 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macro 10, capitolo 1110090 "fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", piano conto finanziario 1.10.01.99. cod. EU 8 e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano conto finanziario 1.03.02.99, capitolo 1318 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, la somma di euro 1.869,55, al capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "oneri per ritardati pagamenti, quota interessi", e la somma di euro 871,29 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione";
- l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 1353/2015 emessa dal Tribunale di Bari

- sezione lavoro, dell'importo totale di euro 26.917,28. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 18.716,85, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 8.200,43 per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 1354/2015 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, dell'importo totale di euro 19.083,45. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 12.133,85; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 6.949,60 per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza TAR Puglia, sezione terza n. 471/2017, dell'importo totale di euro 2.188,68. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 2.188,68, spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza TAR Puglia, sezione terza n. 481/2017, dell'importo totale di euro 2.188,68. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 2.188,68, spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 2150/2016 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, dell'importo totale di euro 5.878,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 2.435,30, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per euro 3.443,08 per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto di liquidazione consulenza tecnica d'ufficio n. 158/16 RG-Es. Imm. emesso dal Tribunale di Lecce, dell'importo di euro 979,23. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- r) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto ingiuntivo n. 2206/2017 emesso dal Tribunale di Bari, dell'importo complessivo di euro 3.537,01. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r), si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue: le somme dovute a titolo di interessi, pari ad euro 15,29, troveranno copertura nella missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali, pari ad euro 3.521,72, missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti Spese procedurali e legali";

- s) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 4549/2016 pubblicata il 13 settembre 2016, dell'importo complessivo di euro 76.151,17. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera s), si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue: le somme dovute a titolo di interessi, pari ad euro 27.953,92, troveranno copertura nella missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; le somme dovute a titolo di rivalutazione, pari ad euro 22.117,50, troveranno copertura nella missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione"; le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali, pari ad euro 26.079,75, troveranno copertura nella missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti Spese procedurali e legali";
- t) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 27.336,90, derivanti da: sentenza n. 305/2017 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro "S.G.", contenzioso 1195/11/FO, per un totale di euro 4.229,22, di cui euro 1.231,77 per sorte capitale, euro 166,59 per interessi, euro 131,49 per rivalutazione, euro 2.699,37 per spese legali; sentenza n. 306/2017 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro "R.V." contenzioso 1196/11/FO, per un totale di euro 6.214,51, di cui euro 2.831,80 per sorte capitale, euro 381,28 per interessi, euro 302,06 per rivalutazione, euro 2.699,37 per spese legali; sentenza n. 307/2017 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro "D.M." contenzioso 1197/11/FO, per un totale di euro 8.682,26, di cui euro 4.791,08 per sorte capitale, euro 652,02 per interessi, euro 539,79 per rivalutazione, euro 2.699,37 per spese legali; sentenza n. 2139/2016 Giudice di pace di Foggia "A.A." e successivo atto di precetto di pagamento, contenzioso 1251/15/FO, per un totale di euro 6.561,21, di cui euro 3.756,54 per sorte capitale, euro 27,28 per interessi, euro 41,32 per rivalutazione, euro 2.736,07 per spese legali non distratte; decreto ingiuntivo n. 423/17 Giudice di pace di Foggia "G.Z.", contenzioso 416/17/CA, per un totale di euro 283,05, di cui euro 153,00 per spese consulenza tecnica d'ufficio (IVA Compresa), euro 0,27 per interessi, euro 2,6 per rivalutazione, euro 127,18 per spese legali non distratte; decreto ingiuntivo n. 374/17 del Giudice di pace Lecce "G.L.", contenzioso 203/17/CT, per un totale di euro 1.366,65, di cui euro 782,17 per sorte capitale, euro 198,20 per interessi, per rivalutazione, euro 386,28 per spese legali. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera t), si provvede con la seguente imputazione: euro 8.854,65 a titolo di rimborso spese alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - oneri da contenzioso"; euro 3.756,54, a titolo di risarcimento danni alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3689 "Spese per l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale - Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95. Codifica 1.10.5.2"; euro 782,17, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in aumento sul capitolo n. 1318 missione 1, programma 3, titolo 1, e con contestuale variazione in diminuzione sul capitolo 1110090 "Fondo di riserva per le partite pregresse" missione 1, programma 10, titolo 1; euro 1.425,64, a titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 1.017,26, a titolo di rivalutazione monetaria missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; euro 11.500,64, a titolo di spese legali missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- u) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla determinazione del compenso professionale relativo al contenzioso 003/15/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, avvocato Gianluca Clary, importo euro 3.310,94. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.310,94 di cui alla presente lettera u), si provvede-

de con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, sul capitolo 3130 "Spese per Patrocinio Legale a favore di amministratori e dipendenti regionali". All'impegno, liquidazione e pagamento in favore degli aventi diritto si provvederà con determinazioni dell'Avvocatura regionale;

- v) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativo alle sentenze esecutive di seguito riportate: sentenza Corte d'appello di Lecce, n. 139, depositata in data 6 febbraio 2017, liquidazione somme per risarcimento danni, rivalutazione, interessi e spese del giudizio per complessivi euro 181.163,43; sentenza Corte d'appello di Potenza n. 293 depositata in data 17 luglio 2015, liquidazione somme per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 2.991.944,31; sentenza Corte d'appello di Lecce n. 248 depositata in data 1 marzo 2017, liquidazione somme per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 146.467,03; sentenza Tribunale di Lecce n. 565 depositata in data 10 febbraio 2017, liquidazione somme per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 20.048,13; sentenza Corte d'appello di Lecce n. 553 depositata in data 7 giugno 2016, liquidazione somme per spese di registrazione sentenza per complessivi euro 6.132,88; sentenza Consiglio di Stato, sezione III, n. 473/2017 depositata in data 3 febbraio 2017, liquidazione somme per risarcimento spese e competenze del giudizio per complessivi euro 7.461,48. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera v), si provvede con imputazione come segue: missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE08, CRA 66.03, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per euro 110.743,36; missione 1, programma 11, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per euro 53.146,96; missione 1, programma 11, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, codice UE08, CRA 66.03, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" mediante prelievo dal capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse", missione 1, programma 11, codifica economica 1.3.2.99, codice UE 08 per euro 3.189.326,94;
- w) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, scaturito a seguito della rinuncia al giudizio R.G. 7585/09 pendente innanzi al Tribunale di Bari da parte della signora D.N.M. a mezzo dei propri difensori e comportante una spesa per la Regione di euro 5.398,77. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera w), pari a euro 5.398,77, si provvede utilizzando il capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";
- x) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di seguito elencati per un importo complessivo pari a euro 80.862,22: deliberazione di Giunta regionale (dGr) n. 6/2015, contenzioso n. 396/2014, avvocato interno CE, importo euro 4.492,11, avvocato Caputi lambrenghi Francesco; dGr n. 7/2015, contenzioso n. 397/2014, avvocato interno CE, importo euro 4.492,11, avvocato Caputi lambrenghi Francesco; dGr n. 2073/2015, contenzioso n. 1687/2012, avvocato interno CE, importo euro 15.415,92, avvocato Caputi lambrenghi Francesco; dGr n. 2075/2015, contenzioso n. 911/2015, avvocato interno CA, importo euro 12.265,12, avvocato Persichella Sabino; dgr n. 2280/2015, contenziosi nn. 1124/2015, 1171/2015, 1149/2015, avvocato interno CA, importo euro 12.865,12, avvocato Persichiella Sabino; dgr n. 527/2017, contenzioso n. 4868/2000, avvocato interno CO-GI, importo euro 30.831,84, avvocato Spinelli Mario; dgr n. 2546/2012, contenzioso n. 1186/2012, avvocato interno SC, importo euro 500,00, avvocato Tecce Amalia. Al finanziamento della spesa di euro 80.862,22, di cui alla presente lettera x), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312

“Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi” del bilancio in corso, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, alla missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;

- y) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di seguito elencati, concernenti i compensi professionali da corrispondere ai sottoindicati avvocati dell’avvocatura regionale che ne hanno fatto richiesta conformemente alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del regolamento regionale n. 2/2010, come interpretato con deliberazione della Giunta regionale n. 1715 dell’8 agosto 2014, per l’attività defensionale svolta sulla base di incarichi conferiti prima dell’istituzione dell’Avvocatura, in assenza di impegno di spesa, e conclusi nel 2012 con esito favorevole alla Regione. Somma complessiva euro 198.086,26 come di seguito ripartita: avvocato Leonilde Francesconi, importo complessivo euro 5.927,30, di cui euro 4.477,05 per compenso, euro 1.069,70 per oneri riflessi ed euro 380,55 per IRAP; avvocato Marco Carletti, importo complessivo euro 2.775,87, di cui euro 2.096,69 per compenso, euro 500,96 per oneri riflessi ed euro 178,22 per IRAP; avvocatessa Lucrezia Girone: importo complessivo euro 129.407,06, di cui euro 97.744,64 per compenso, euro 23.354,13 per oneri riflessi ed euro 8.308,29 per IRAP; avvocatessa Sabina Di Lecce: importo complessivo euro 10.963,63, di cui euro 8.281,12 per compenso, euro 1.978,61 per oneri riflessi ed euro 703,90 per IRAP; avvocatessa Maria Grimaldi, importo complessivo euro 1.037,63, di cui euro 783,75 per compenso, euro 187,26 per oneri riflessi ed euro 66,62 per IRAP; avvocatessa Maria Liberti, importo complessivo euro 6.093,35, di cui euro 4.602,47 per compenso, euro 1.099,67 per oneri riflessi ed euro 391,21 per IRAP; avvocatessa Adriana Shiroka, importo complessivo euro 35.066,56, di cui euro 26.486,72 per compenso, euro 6.328,47 per oneri riflessi ed euro 2.251,37 per IRAP; avvocatessa Maria Scattaglia, importo complessivo euro 4.626,47, di cui euro 3.494,50 per compenso, euro 834,94 per oneri riflessi ed euro 297,03 per IRAP; avvocatessa Antonella Loffredo, importo complessivo euro 2.188,39, di cui euro 1.652,95 per compenso, euro 394,94 per oneri riflessi ed euro 140,50 per IRAP. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera y), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1313 “Spese per competenze professionali ai legali interni”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” per l’importo complessivo di euro 198.086,26 secondo la seguente ripartizione: euro 149.619,89, totale dei compensi derivanti da tutte le notule, codice SIOPE 1213; euro 35.748,68, oneri riflessi a carico datore di lavoro, codice SIOPE 1221; euro 12.717,69, IRAP, codice SIOPE 1811;
- z) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dai seguenti provvedimenti giudiziari esecutivi concernenti crediti professionali di avvocati esterni nei confronti della Regione Puglia, pari a complessivi euro 661.243,56: contenzioso n. 3423/07/DL, collegato al n. 2176/04/DL, Tribunale di Bari, sentenza n. 2944/2017, decreto ingiuntivo n. 2249/2007, professore avvocato Angelo Piazza c/R.P. euro 330.621,78; contenzioso n. 3424/07/DL, collegato al n. 2176/04/DL, Tribunale di Bari, sentenza n. 2942/2017, decreto ingiuntivo n. 2250/2007, professore avvocato Gennaro Terracciano c/R.P. euro 330.621,78. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera z), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 618.979,24 in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di euro 618.979,24, sia in termini

di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio corrente. Le ulteriori somme dovute a titolo di spese e competenze legali sono finanziate mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", per l'importo di euro 42.264,32;

- aa) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati, ammontanti a complessivi euro 70.115,69: contenzioso n. 1378/08/RM, Tribunale Taranto R.P. c/D.B. + altri, Michele Laforgia, PolisAvvocati s.t.p. coop, euro 13.870,52; contenzioso n. 1562/93/CA, Corte d'appello di Bari, C.G. + 7, Eredi Ciarcia, euro 9.903,77; contenziosi nn. 3053-3054/07/SH, N.G. c/R.P. e C.L. c/R.P. T.S.A.P., C.d.S. T.S.A.P. Pierluigi Balducci euro 44.157,62; contenzioso n. 140/10/RO, TAR Bari, Gestione e Management Sanitario c/R.P., Fulvio Mastroviti euro 2.183,78. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera aa), si provvede mediante imputazione al capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per l'importo di euro 70.115,69 in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 70.115,69, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio corrente;
- bb) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 56.467,81, derivante da sentenze esecutive: n. 1161/2017 Tribunale Bari, sezione lavoro, contenzioso 535/12/FO, per un totale complessivo di euro 8.801,98, di cui euro 3.054,88 sorte capitale, euro 236,29 TFR, euro 614,36 per interessi, euro 500,21 per rivalutazione monetaria, euro 259,66 Irap, euro 488,78 oneri riflessi, euro 3.647,80 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto; n. 3766/2015 Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1235/11/FO, per un totale complessivo di euro 5.216,86 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto; n. 5285/2016 Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1405/11/FO, per un totale complessivo di euro 13.291,60, di cui euro 4.718,99 sorte capitale, euro 349,55 TFR, euro 661,52 per interessi, euro 547,37 per rivalutazione monetaria, euro 401,11 Irap, euro 754,99 oneri riflessi, euro 5.858,07 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto; n. 2780/2017 Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1433/11/LO, per un totale complessivo di euro 29.157,37, di cui euro 18.004,16 sorte capitale, euro 4.228,65 per interessi, euro 3.276,76 per rivalutazione monetaria, euro 3.647,80 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto) Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera bb), si provvede con la seguente imputazione: euro 28.268,41, a titolo di sorte capitale alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - oneri da contenzioso'; euro 5.504,53, a titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo n. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 4.324,34, a titolo di rivalutazione monetaria missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; euro 18.370,53, a titolo di spese legali missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- cc) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante da consulenza tecnica d'ufficio, dell'importo di euro 2.392,00, per esecuzione immobiliare n. 132/2016, Tribunale di Brindisi, contenzioso 410/16/CA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera cc), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pa-

- gamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;
- dd) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 307/2017 del 9 novembre 2016, pubblicata in data 25 gennaio 2017, del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, dell’importo di euro 7.465,73. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera dd), si provvede: per la sorte capitale pari a euro 1.733,16, mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1110090 “fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, piano dei conti finanziari 1.10.01.99., codice EU 08, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti finanziari 1.03.02.99, capitolo 1318 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 “spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, la somma di euro 5.732,57, al capitolo 1317 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;
- ee) i debiti fuori bilancio, ai sensi, dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 24.583,40, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi. nn. 511-514-515/96/N, Tribunale di Lecce, importo euro 19.832,90; n. 597/09/GI, TAR Bari, importo euro 2.827,38; n. 2934/07/B, Tribunale di Lecce, importo euro 1.923,12. Al finanziamento della spesa di euro 24.583,40 di cui alla presente lettera ee), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;
- ff) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n. 7995/2016, dell’importo totale di euro 23.372,23. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ff), si provvede: con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 17.520,32; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054, “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” per euro 5.851,91, per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- gg) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 2036/2017 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 3.647,80. Al finanziamento della spesa di euro 3.647,80 di cui alla presente lettera gg), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge”, spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- hh) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 6066/2015 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 7.587,42. Al finanziamento della spesa di euro 7.587,42 di cui alla presente lettera hh), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054, “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge”, spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- ii) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come

modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 3.210,34, derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, relativamente alla attività di assistenza e difesa in giudizio per conto dell'ufficio della Consigliera regionale di parità per D'Auria Maria Rosaria/FAL srl, giudizio Tribunale lavoro Bari n. RG 5629/16, opposizione al decreto ex articolo 41-bis, d.lgs. n. 198/2006, Codice delle Pari Opportunità, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.210,34, di cui alla presente lettera ii), si provvede imputando la somma di euro 2.951,34 alla missione 15, programma 3, titolo 1, capitolo 953077 "spese per il funzionamento delle attività di consiglieri regionali e provinciali di parità, articoli 3 e 9 del d.lgs. n. 196/2000 - spese per consulenze" 1.3.2.10 codice UE 08, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali" e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa, ed imputando la somma di euro 259,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", 1.10.05.04 codice UE 08;

- jj) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 3644/2008 emessa dal TAR di Lecce, dell'importo di euro 1.500,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera jj), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali legali".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 OTT. 2017

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 17
“Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche”

OGGETTO “Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1452 del 25 settembre 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “Ricetta rossa”: ricetta per la prescrizione di farmaci erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale presso le farmacie territoriali convenzionate (art. 50 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni con In. 326/2003; e D.M. 17/03/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute);
 - b) “Ricetta dematerializzata”: ricetta elettronica generata dal medico prescrittore che sostituisce la ricetta rossa secondo le modalità definite dal D.M. 2/11/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - c) “Prescrizione farmaceutica ospedaliera”: prescrizione redatta dal medico specialista dipendente o in regime di convenzione con il SSR in ambito ospedaliero ed ambulatoriale per la dispensazione dei farmaci in regime di distribuzione diretta (sulla base del modello allegato al RR 3/2013).

Art. 2 - Uso della ricetta rossa e della ricetta dematerializzata

1. L’impiego della ricetta rossa o della equivalente ricetta dematerializzata per le prescrizioni di farmaci erogabili a carico dal Servizio Sanitario Regionale presso le farmacie territoriali convenzionate è consentito esclusivamente ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) o in regime di convenzione con il SSR, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed accordi contrattuali.
2. Sono abrogate le limitazioni previste dal Regolamento Regionale n. 17/2003 all’utilizzo della ricetta rossa o della equivalente ricetta dematerializzata da parte dei medici specialisti dipendenti del SSR o in regime di convenzione con il SSR.
3. Ogni medico è personalmente responsabile del corretto utilizzo del ricettario attribuito e delle ricette dematerializzate generate.
4. Le ricette rosse e le ricette dematerializzate non possono essere utilizzate per attività in regime di libera professione comunque esercitata.

Art. 3 — Dispensazione di farmaci a seguito di dimissione ospedaliera

1. Durante il ricovero è compito della struttura ospedaliera pubblica e privata accreditata fornire i farmaci necessari.
2. E' vietato al medico di medicina generale ed al pediatra di libera scelta prescrivere farmaci a 'favore di un proprio 'assistito ricoverato; è altresì vietato al medico specialista dipendente o in regime di convenzione prescrivere farmaci su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata durante il periodo di degenza ospedaliera.
3. Ai sensi dalla l.n. 405/2001 e conformemente alle disposizioni del RR n. 3/2013, al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico ed al contempo di ridurre la spesa farmaceutica, all'atto della dimissione da ricovero le strutture ospedaliere pubbliche hanno l'obbligo di consegnare ai pazienti i farmaci necessari per il primo ciclo terapeutico.
4. Per le finalità di cui al comma 3 i medici specialisti ospedalieri alla dimissione da ricovero devono redigere il Piano Terapeutico, per i farmaci per cui è previsto tale adempimento, o la prescrizione farmaceutica ospedaliera, per tutti gli altri farmaci, per la successiva dispensazione in distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera. La prescrizione di farmaci a carico del SSR deve essere effettuata unicamente nel rispetto delle indicazioni autorizzate, delle modalità prescrittive disposte dalla scheda tecnica ministeriale e con le eventuali limitazioni previste dalle note AIFA.
5. I piani terapeutici e le prescrizioni farmaceutiche ospedaliere devono essere redatti in modalità informatizzata utilizzando le funzionalità all'uopo previste del sistema informativo sanitario regionale, denominato Edotto, o altri sistemi eventualmente resi disponibili nel tempo dalla Regione Puglia. Solo in particolari situazioni ed in casi eccezionali nei quali vi siano oggettive limitazioni tecniche e/o organizzative all'utilizzo del sistema informativo è consentita la prescrizione in formato cartaceo su moduli conformi ai modelli implementati nel sistema informativo Edotto.
6. Sono prescrivibili in distribuzione diretta i farmaci ricompresi nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).
7. In situazioni del tutto eccezionali e per periodi temporalmente limitati in cui non sia oggettivamente possibile la dispensazione diretta dei farmaci, previa espressa autorizzazione della direzione medica della struttura ospedaliera, è consentita la prescrizione su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata dei farmaci alla dimissione. E' in ogni caso fatto obbligo alle Aziende pubbliche del SSR rimuovere prontamente le cause ostative alla dispensazione diretta dei farmaci.

Art. 4 - Prescrizione di farmaci a seguito di visita specialistica

1. Conformemente alle disposizioni del RR n. 3/2013, il medico specialista dipendente o convenzionato a seguito di visita specialistica ambulatoriale è tenuto a prescrivere i farmaci mediante piano terapeutico, per i farmaci per i quali è previsto tale adempimento, o prescrizione farmaceutica ospedaliera, per tutti gli altri farmaci, per la successiva dispensazione in distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera o distrettuale del primo ciclo di terapia. La prescrizione di farmaci a carico del SSR deve essere effettuata unicamente nel rispetto delle indicazioni autorizzate, delle modalità prescrittive disposte dalla scheda tecnica ministeriale e con le eventuali limitazioni previste dalle note AIFA.
2. I piani terapeutici e le prescrizioni farmaceutiche ospedaliere devono essere redatti in modalità informatizzata utilizzando le funzionalità all'uopo previste del sistema informativo sanitario regionale, denominato Edotto, o altri sistemi eventualmente resi disponibili nel tempo dalla Regione Puglia. Solo in particolari situazioni ed in casi eccezionali nei quali vi siano oggettive limitazioni tecniche e/o organizzative all'utilizzo del sistema informativo è consentita la prescrizione in formato cartaceo su moduli conformi ai modelli implementati nel sistema informativo Edotto.
3. Sono prescrivibili in distribuzione diretta i farmaci ricompresi nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).

4. Nei casi in cui il medico specialista dipendente o convenzionato svolga la propria attività in strutture distrettuali nelle quali non è possibile procedere per impedimenti organizzativi o logistici alla distribuzione diretta, per periodi limitati e previa espressa autorizzazione del Direttore del Distretto sociosanitario territorialmente competente, al fine di non arrecare disagio al paziente, può utilizzare la ricetta rossa o la ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci di fascia A.
5. Resta fermo che gli impedimenti organizzativi e logistici di cui al comma 4 devono essere tempestivamente rimossi dalla Azienda Sanitaria Locale.

**Art. 5 — Prescrizioni di farmaci da parte dei medici delle strutture private
Accreditate**

1. I medici che operano nelle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale non possono prescrivere farmaci su ricetta rossa o mediante ricetta dematerializzata.
2. Eventuali prescrizioni effettuate su ricetta bianca di farmaci da parte dei medici delle strutture private accreditate possono essere trascritte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta su ricetta rossa o ricetta dematerializzata qualora ricorrano le condizioni per la loro erogabilità a carico del SSR, da verificarsi a cura dello stesso MMG o PLS.
3. Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta trascrivendo la prescrizione su ricetta rossa o su ricetta dematerializzata se ne assumono la responsabilità.
4. Nei casi del comma 2 il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta indicano come suggerita la relativa prescrizione su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata. Le strutture regionali competenti in materia di assistenza farmaceutica forniscono ulteriori indicazioni operative per la tracciabilità di tali prescrizioni.
5. Resta fermo l'obbligo per i medici specialisti delle strutture private accreditate, operanti nei centri autorizzati dalla Regione alla prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico, di redigere lo stesso Piano Terapeutico mediante accesso al sistema informativo Edotto e di utilizzare la prescrizione farmaceutica ospedaliera nei casi autorizzati.

Art. 6— Compiti ed attività delle Aziende pubbliche del SSR

1. In accordo a quanto previsto dall'art. 2 del RR n. 3/2013, i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR hanno l'obbligo di porre in atto azioni finalizzate alla più ampia dispensazione di farmaci in distribuzione diretta per quanto attiene il primo ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero o da visita specialistica.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR predispongono un piano aziendale per l'incremento della distribuzione diretta del primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero ed a seguito di visita specialistica, nonché della distribuzione diretta per gli assistiti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.
3. Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale delle Aziende, dandone notizia alle strutture regionali competenti in materia di assistenza farmaceutica, con la chiara indicazione degli orari di apertura delle farmacie ospedaliere e distrettuali, delle modalità di accesso alle stesse e con tutte le ulteriori indicazioni utili in favore degli assistiti. Il suddetto piano deve essere costantemente aggiornato, pubblicando tempestivamente la versione vigente sul sito istituzionale della Azienda.
4. L'adempimento alle disposizioni del piano aziendale deve essere inserito negli obiettivi dei Direttori dei Distretti sociosanitari, delle Direzioni mediche dei presidi ospedalieri e dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali ed ospedalieri.

5. I Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR entro il termine di cui al comma 2 avviano azioni di informazione, formazione ed incontro con i medici prescrittori, al fine di uniformare i comportamenti prescrittivi ed instaurare un rapporto di collaborazione tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri al fine di non creare disservizi agli assistiti.
6. Le disposizioni del presente articolo rientrano tra gli obiettivi dei Direttori Generali finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. n. 7/2004. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 13 OTT. 2017

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 18

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

OGGETTO: “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°1470 del 25 settembre 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Disposizione generale

1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2

Modifica all’Art. 46

1. Il comma 4 dell’articolo 46 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

“Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano un carattere prevalente di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107/2015, gli educatori devono essere muniti dei titoli di studio dalla lettera b) alla lettera f) del comma 2, e dei diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, è assicurato nella formazione delle équipes professionali l’impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli di cui alla lett. a) del comma 2.”

2. Il comma 5 dell’articolo 46 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

“In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e sociosanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una esperienza almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

Norma finale di salvaguardia

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46, al fine di salvaguardare l'esperienza lavorativa maturata e garantire la continuità lavorativa, i soggetti che hanno svolto l'attività di educatore in strutture e servizi socio assistenziali e socio educativi per almeno tre anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a svolgere mansioni educative nelle stesse strutture e servizi in cui hanno prestato l'attività lavorativa.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 13 OTT. 2017

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 19

“Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI”

OGGETTO: “Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1472 del 25 settembre 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia forestale”, prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi e per il taglio delle piante sparse di interesse forestale in Puglia.
2. Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ivi compresi i boschi di proprietà regionale e quelli in occupazione temporanea da parte della Regione, per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante di interesse forestale ubicati in ambiente diverso da quello urbano, al fine del rilascio delle autorizzazioni al taglio da parte della competente struttura regionale.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di alberature stradali, di castagneti da frutto, di impianti di frutticoltura, nonché i tagli negli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto legislativo n. 227/2001.

**Art. 2
(Istanze)**

1. Chiunque intenda procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comportino il taglio di piante di interesse forestale, deve produrre domanda o richiesta di autorizzazione al taglio, in carta semplice, alla competente struttura regionale, secondo le modalità previste dall’art. 3.

Art. 3
(Domanda o richiesta
di autorizzazione al taglio)

1. Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante

La domanda di taglio di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, deve indicare:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conducente del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di interesse forestale;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e;
- c) numero totale delle piante presenti, specie, età e diametro;
- d) numero, specie, età e diametro di ciascuna pianta oggetto di taglio. Alla domanda deve essere allegato:
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico;
 - Certificato e planimetria catastali;
 - Documentazione fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree circostanti.

2. Per formazioni boschive e a macchia mediterranea

La richiesta di autorizzazione al taglio di boschi d'alto fusto, cedui composti, cedui matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conducente del bosco;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da sottoporre a taglio;
- c) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea, macchia mediterranea);
- d) Data dell'ultima utilizzazione del bosco;
- e) Età del popolamento boschivo;
- f) presenza e composizione del sottobosco.

La predetta richiesta di autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata della relazione tecnica, a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), contenente la seguente documentazione ed i necessari dati tecnici:

- Titolo di proprietà e/o di conduzione del bosco;
- Cartografia catastale (planimetria in scala adeguata);
- Ampia documentazione fotografica del bosco oggetto di taglio.

3. Per boschi cedui

Inferiori ad 1 ettaro e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li:

- Sostenibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;
- Numero medio dei polloni/ceppaia;
- Diametro medio e altezza media del popolamento;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 150 q.li:

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 400 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante di cm 5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché

l'altezza media del popolamento dell'area di saggio;

- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

In tutti i boschi cedui da sottoporre al taglio, il tecnico trasmetterà alla competente struttura regionale una "relazione tecnica" nella quale saranno riportate il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare a dote del bosco secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia. Nella stessa relazione dovranno essere indicate le specie arbustive da tutelare. Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la superficie (anche per gruppi), in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento e comunque con diametro a petto d'uomo non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie secondarie, arbustive ed arborescenti, di particolare interesse forestale. I cedui fortemente degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed abiotiche, ecc.) non potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a quando il bosco non si presenterà in buone condizioni vegetative.

4. Per fustaie e cedui composti

Per tagli inferiori a 5.000 m²

Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante:

- Descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle piante da seme;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

5. Per tagli superiori a 5.000 m²

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 1.000 m² rappresentative della situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante di cm 7,5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l'altezza media del popolamento dell'area di saggio;
- Planimetria in scala 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia in scala 1:25.000;
- Individuazione delle linee e piste di esbosco.

6. La richiesta di autorizzazione per progetti di taglio con superfici maggiori di ettari 1, riguardanti formazioni boschive e a macchia mediterranea, boschi cedui, fustaie e cedui composti deve essere corredata dalla dichiarazione del proprietario/conducente attestante che i lavori saranno eseguiti da ditta boschiva iscritta all' Albo delle Imprese Boschive della Regione Puglia.

7. Nel caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare, e non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto di taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica al Servizio Foreste della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti per territorio.

Art. 4

(Tagli boschivi in aree protette)

1. Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di Importanza

Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo parere di valutazione d'incidenza, da allegare alla richiesta di autorizzazione al taglio boschivo. L'autorizzazione boschiva della competente struttura regionale è propedeutica al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti parco e delle aree protette regionali presenti in Puglia.

2. Per particolari e motivate esigenze, la competente struttura regionale potrà convocare conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni in materia di tagli boschivi.

Art. 5

(Tagli in boschi percorsi dal fuoco)

1. Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una particolare procedura di verifica e valutazione da parte della competente struttura regionale, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di incendi boschivi. La competente struttura regionale potrà convocare conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni per il ripristino e il restauro vegetativo di aree percorse dal fuoco.

Art. 6

(Registro dei tagli)

1. La struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni al taglio boschivo detiene e aggiorna il registro dei tagli, nel quale sono riportati i dati necessari al monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate e alla statistica forestale.
2. Con cadenza semestrale copia del registro è trasmesso alla sezione regionale forestale.

Art. 7

(Identificazione delle piante)

1. Le piante da tagliare di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo.
2. Le piante da escludere dal taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati sono identificate tramite anellatura e numerazione progressiva con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro numero e diametro devono essere riportato in apposito piedilista di cavallettamento mento.
3. Le piante da abbattere nelle fustaie di conifere sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro diametro riportato in apposito piedilista di cavallettamento con indicazione delle specie di appartenenza.
4. Le piante da abbattere nelle fustaie di latifoglie e nei cedui composti, unitamente all'anellatura a m 1,30 dal suolo e al piedilista di cavallettamento, devono essere oggetto di "martellata". La martellata riguarda piante a partire da un diametro di cm 15, misurato a m 1.30 dal suolo. All'uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base dei fusti da abbattere, previa specchiatura al ceppo, con l'indicazione della numerazione progressiva.

Art. 8
(Martello Forestale regionale)

1. Il Martello Forestale della Regione Puglia costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.
2. Il Martello Forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001 fino a 100.

Art. 9
(Assegnazione del martello forestale regionale per il taglio di piante nella fustaia di latifoglie e nei cedui composti)

1. Il Dirigente responsabile al rilascio dell'autorizzazione al taglio incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell'aggiornamento costante del registro dei tagli.
2. Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto all'albo professionale d'appartenenza, incaricato dal proprietario/conduttore del bosco a redigere la "relazione tecnica" di taglio.
3. Il martello forestale è affidato al tecnico di cui al comma 2, per un periodo massimo di 60 giorni.
4. Il tecnico incaricato è responsabile delle operazioni di martellata.
5. Il tecnico incaricato esegue la "martellata", contrassegnando con l'apposito sigillo le piante.
6. La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena l'archiviazione d'ufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.
7. Il tecnico incaricato è tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare, ad ultimazione delle stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto all'autorizzazione concessa, da trasmettere alla competente struttura regionale.

Art. 10
(Smarrimento o furto del martello forestale)

1. In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato, nonché darne tempestiva comunicazione scritta e copia della denuncia alla competente struttura regionale. I lavori selvicolturali resteranno sospesi sino all'assegnazione del nuovo martello forestale.
2. La mancata riconsegna del martello forestale, entro il termine di cinque giorni, comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di euro 300,00 in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale e di tale inadempienza sarà oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e comunicazione all'Ordine Provinciale dei dottori forestali ed agronomi competente per territorio.

Art. 11
(Estinzione del martello forestale)

1. In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente della competente struttura regionale e non potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza e vigilanza del territorio.

Art. 12
(Piedilista di cavallettamento)

1. Per i boschi di latifoglie governati a ceduo, ceduo composto e fustaia, il tecnico incaricato redige apposito piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione al taglio e prima dell'inizio delle operazioni di taglio.
2. Nel piedilista di cavallettamento vengono indicate, per il ceduo matricinato, le piante da rilasciare al taglio, mentre, per le fustaie di conifere, di latifoglie e per i cedui composti, vengono indicate le piante da abbattere.
3. Il tecnico incaricato trasmette il piedilista alla competente struttura regionale che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio boschivo, prima dell'inizio delle operazioni di taglio boschivo.

Art. 13
(Inizio dei lavori di taglio)

1. L'autorizzazione al taglio boschivo è rilasciata dalla competente struttura regionale entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e ha validità di 2 anni solari dalla data di notifica del provvedimento.
2. Il proprietario/conducente del bosco è tenuto a comunicare preventivamente alla competente struttura regionale la data di inizio lavori e la ditta boschiva esecutrice dei tagli, iscritta all'Albo regionale delle Imprese Boschive, pena la decadenza dell'autorizzazione al taglio boschivo.
3. L'ultimazione delle operazioni di taglio è comunicata entro e non oltre 10 giorni dal termine dei lavori eseguiti.
4. Alla fine di ogni stagione silvana la struttura regionale competente può effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli boschivi ultimati nel corso della predetta stagione.
5. E' possibile concedere una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore a mesi tre della stagione silvana. Alla scadenza della proroga, se i lavori non sono stati ultimati, il proprietario/conducente è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione.

Art. 14
(Sanzioni)


1. Per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'articolo 2 del regolamento;
 - b) da 70,00 euro a 210,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
 - c) da 150,00 euro a 450,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
 - d) da 300,00 euro a 900,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
 - e) da 400,00 euro a 1.200,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
 - f) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista. Per la mancata comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, la sanzione è elevata ad euro 500,00.
 - h) l'utilizzo nelle operazioni di martellata di "martello forestale" regionale contraffatto, comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso di bosco martellato.
 - i) le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi vigenti, nonché la Polizia Ambientale regionale.
 3. Le disposizioni e le sanzioni previste dal presente regolamento integrano e sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.

Art. 15
(Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1 è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)